



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina

Presidente

dott. Benedetto Sieff

Giudice relatore

dott. Jacopo Negro

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 61 / 2026, e precisamente nel **procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 61-1/ / 2026** instaurato su ricorso di:

PONE BIKE ITALIA S.R.L.,

con l'avv. Andrea Davide Arnaldi;

RICORRENTE

per l'apertura della liquidazione giudiziale di

CASAGRANDA STEFANO,

deceduto, in persona del curatore dell'eredità giacente avv. Miriam Odorizzi;

DEBITORE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorso merita accoglimento.

Il resistente risulta deceduto in data 01.10.2025 (doc. 1 ricorrente); è ancora pertanto possibile aprire la sua liquidazione giudiziale, non essendo ancora decorso l'anno dalla morte, ex art. 33 e 34 c.c.i.i.

Il resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.

Risulta lo stato di insolvenza del resistente imprenditore.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità del resistente di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso pagamento di quanto dovuto alla ricorrente, per oltre 60 mila euro, per la fornitura di beni (biciclette) costituenti merce oggetto di commercio da parte del resistente (docc. 5, 6 ricorrente);
- b) i reiterati inadempimenti a debiti tributari, con diversi atti di riscossione coattiva emessi sin dal 2024 e affidati all'agente della riscossione per complessivi euro 109.614,85 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate – Riscossione);
- c) la stessa assenza di eredi accettanti l'eredità, cui è conseguita la nomina del curatore dell'eredità giacente, indice di una massa ereditaria deficitaria.

Il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti, occorrendosi in ogni caso registrare, nei bilanci 2023 e 2024, il superamento delle soglie dell'attivo e dei ricavi.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i..

P.Q.M.



Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di STEFANO CASAGRANDA, e conseguentemente:

- a) **nomina** giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) **nomina** curatore Roberto Gonzo;
- c) **ordina** al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
- d) **stabilisce** che il giorno **10.12.2026**, alle ore **10.00**, presso la sede di questo Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato;
- e) **assegna** ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
- f) **autorizza** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore; tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..

Trento, 23/09/2026

Il Giudice estensore

Benedetto Sieff

Il Presidente

Luciano Spina

